



AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: Sport

Determinazione Dirigenziale n. 1063 del 13-09-2024

Oggetto:

ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2024, N. 125. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2024, N. 125. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

IL DIRETTORE AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIDERATO che in data 22 giugno 2017 veniva stipulata fra il Comune di Rho e la POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS la convenzione per la concessione della Palestra comunale di via De Amicis per la promozione della pallavolo e dell'integrazione sociale dei soggetti diversamente abili tramite lo sport per un periodo di 10 anni;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto "RIGENERAZIONE URBANA TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000120005 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA";

VISTO il progetto di fattibilità citato che coinvolge la Palestra comunale di via De Amicis, prevedendone la demolizione;

CONSIDERATO che la realizzazione di questo importante progetto di pubblica utilità ha comportato la risoluzione della convenzione per la gestione della Palestra di Via De Amicis stipulata con la POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS;

CONSIDERATO che la risoluzione è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione del 19 dicembre 2023, n. 224;

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione, come richiesta dalla POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS, la Palestra comunale di Via Alessandria è stata dichiarata quale impianto suscettibile di riqualificazione ai sensi dell' art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;

CONSIDERATO che in data 11 gennaio 2024, con nota prot. 2577, la POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD ha avanzato la richiesta di realizzare un intervento di riqualificazione dell'impianto di Via Alessandria per ottenerne l'assegnazione gratuita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;

CONSIDERATO che il procedimento è stato poi formalmente avviato con nota prot. 7749 del 1° febbraio 2024 cui ha fatto seguito una serie di note contenente diverse indicazioni operative e tecniche per l'adeguamento della proposta;

VISTA da ultimo, la nota prot. 32948 del 21 maggio 2024, con cui il Comune di Rho ha fornito una serie di indicazioni per proseguire le attività di sviluppo e valutazione della proposta;

CONSIDERATO che a seguito di queste indicazioni, POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD ha presentato quindi un aggiornamento finale della propria proposta d'intervento con nota prot. 46809 del 17 luglio 2024;

CONSIDERATO che l'Area 2 Servizi alla Persona, cui spetta la responsabilità del

procedimento, di concerto con l'Area 3 del Comune di Rho, ha predisposto una relazione istruttoria a firma del dirigente responsabile del procedimento, dott. Francesco Reina, le cui conclusioni sono le seguenti:

“All’esito dell’istruttoria condotta, la proposta di riqualificazione presentata da POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS appare:

- coerente con l’interesse pubblico al miglioramento e alla riqualificazione dell’impianto, incrementando il livello di qualità degli impianti sportivi, in coerente con il programma di mandato;*
- metodologicamente corretta in termini di: investimento proposto; durata; determinazione degli indici di equilibrio del piano.*

La relazione è rimessa all’Amministrazione comunale per decidere, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, se dichiarare l’interesse pubblico del progetto proposto.”

CONSIDERATO che l'Area 3 del Comune di Rho ha quindi predisposto i seguenti elaborati tecnici:

A	Relazione tecnica illustrativa
B	Elenco prezzi
C	Computo Metrico Estimativo
D	Stima incidenza manodopera
E	Capitolato tecnico
F	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tavola 1	Estratti: rilievo aerofotogrammetrico, P.G.T., satellitare, mappa e planimetria catastale
Tavola 2	Pianta piano terra - stato di fatto pianta piano interrato - stato di fatto/progetto
Tavola 3	Pianta piano terra - stato di progetto pianta piano interrato stato di fatto/progetto
Tavola 4	Pianta piano terra - stato di progetto impianto di riscaldamento – idrico sanitario e ventilazione
Tavola 5	Pianta piano terra - stato di progetto – impianto elettrico

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta comunale del 30 luglio 2024, n. 125, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, ha dichiarato l'interesse pubblico del progetto proposto;

CONSIDERATO che in conseguenza della dichiarazione di interesse pubblico del progetto, la Palestra di Via Alessandria, sempre ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio

2021, n. 38, viene affidata direttamente e gratuitamente POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS per una durata pari a dieci anni, come da proposta progettuale approvata; CONSIDERATO che il progetto prevede un investimento pari a 208.463,14 euro e che l'equilibrio economico è conseguito mediante:

1. un contributo pubblico a fondo perduto di 103.293,00 euro a carico dell'Amministrazione (inferiore al 50% dell'importo dell'investimento, affinché la pubblica amministrazione possa considerarlo *off balance* secondo i criteri Eurostat);
2. un contributo annuo di 12.086,90 euro, per complessivi 120.866,00 euro per la durata della gestione, a sostegno dell'onere di pubblico servizio legato all'obbligo di garantire l'accessibilità dell'impianto per l'organizzazione, da parte del Comune, dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani per quattro volte alla settimana per complessive 18 ore;
3. la possibilità di recuperare l'investimento incassando le tariffe d'uso dell'impianto per gli spazi non occupati dalle proprie attività classificato a seguito dell'intervento in categoria B;
4. il mantenimento in capo al Comune dei costi relativi alle utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica), alla manutenzione dell'impianto di illuminazione della palestra e la verifica periodica delle misure antincendio, vie d'uscita e di emergenza poiché i ricavi non consentono il recupero di questi costi;
5. l'accollo parziale delle manutenzioni ordinarie in capo alla società sportiva, nel limite di 1.200,00 euro iva compresa, in coerenza con le condizioni praticate nella gestione di altri impianti sportivi comunali.

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta comunale del 30 luglio 2024, n. xx l'Amministrazione comunale ha demandato all'Area 2 Servizi alla persona i conseguenti adempimenti utili allo sviluppo del progetto e all'affidamento della gestione dell'impianto, prevedendo la collaborazione dell'Area 3 per il monitoraggio e la vigilanza sui lavori che saranno eseguiti dal gestore;

CONSIDERATO perciò necessario procedere ora con:

- l'assegnazione della Palestra di Via Alessandria in favore della POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD per dieci anni con decorrenza dalla stipulazione della convenzione;
- l'approvazione della schema di convenzione allegato alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'assegnazione di un contributo pubblico a fondo perduto a sostegno dell'investimento di 103.293,00 euro a carico dell'Amministrazione (inferiore al 50% dell'importo dell'investimento, affinché la pubblica amministrazione possa considerarlo *off balance* secondo i criteri Eurostat),
- l'assegnazione di un contributo annuo di 12.086,60 euro, per complessivi 120.866,00 euro per la durata della gestione, a sostegno dell'onere di pubblico servizio legato

all'obbligo di garantire l'accessibilità dell'impianto per l'organizzazione, da parte del Comune, dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani per quattro volte alla settimana per complessive 18 ore;

VISTO l'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con legge 6 luglio 2012 n. 94 e l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, in merito alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 21 febbraio 2024, n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e il documento unico di programmazione (D.U.P.) ai sensi del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 27 febbraio 2024, n. 32 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di entrata e di spesa ai direttori/responsabili di servizio;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 9 aprile 2024, n. 58 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026;

Per le ragioni sin qui espresse,

DETERMINA

1. di dare attuazione alla deliberazione di Giunta comunale del 30 luglio 2024, n. 125, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, con cui è stato dichiarato l'interesse pubblico del progetto proposto da POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS nella versione finale aggiornata presentata con nota prot. 46809 del 17 luglio 2024;
2. di disporre l'assegnazione dell'impianto sportivo "Palestra di Via Alessandria" in favore della POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD per dieci anni con decorrenza dalla stipulazione della convenzione;
3. di dare atto che il codice CIG attribuito alla procedura di assegnazione, mediante scheda ANAC AD2_28, è il B2E27D5D4C, acquisito tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;
4. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione e composto da trenta articoli;
5. di autorizzare la stipulazione della convenzione e la consegna dell'impianto sportivo "Palestra di Via Alessandria" in favore della POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS;
6. di autorizzare sin da ora l'accesso della POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS all'impianto sportivo "Palestra di Via Alessandria" per consentire le attività preliminari di programmazione dell'intervento e di direzione lavori;
7. di dare atto che l'Area 3 del Comune di Rho ha predisposto i seguenti elaborati tecnici per l'esecuzione dell'intervento:

A	Relazione tecnica illustrativa
B	Elenco prezzi
C	Computo Metrico Estimativo
D	Stima incidenza manodopera
E	Capitolato tecnico
F	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tavola 1	Estratti: rilievo aerofotogrammetrico, P.G.T., satellitare, mappa e planimetria catastale
Tavola 2	Pianta piano terra - stato di fatto pianta piano interrato - stato di fatto/progetto
Tavola 3	Pianta piano terra - stato di progetto pianta piano interrato stato di fatto/progetto
Tavola 4	Pianta piano terra - stato di progetto impianto di riscaldamento – idrico sanitario e ventilazione
Tavola 5	Pianta piano terra - stato di progetto – impianto elettrico

8. di prendere atto che il progetto d'intervento è anche finalizzato all'abbattimento e al superamento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo;
9. di prendere atto che il progetto prevede un investimento pari a 208.463,14 euro e che l'equilibrio economico è conseguito mediante:
- a) un contributo pubblico a fondo perduto di 103.293,00 euro a carico dell'Amministrazione (inferiore al 50% dell'importo dell'investimento, affinché la pubblica amministrazione possa considerarlo *off balance* secondo i criteri Eurostat), mentre la restante parte dell'investimento, pari a 105.170,14 euro, è sostenuta da POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS che otterrà il recupero dell'investimento secondo le previsioni del piano economico presentato;
 - b) un contributo medio annuo di 12.086,60 euro, per complessivi 120.866,00 euro per la durata della gestione, a sostegno dell'onere di pubblico servizio legato all'obbligo di garantire l'accessibilità dell'impianto per l'organizzazione, da parte del Comune, dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani per quattro volte alla settimana per complessive 18 ore;
 - c) la possibilità di recuperare l'investimento incassando le tariffe d'uso dell'impianto per gli spazi non occupati dalle proprie attività classificato a seguito dell'intervento in categoria B;
 - d) il mantenimento in capo al Comune dei costi relativi alle utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica), alla manutenzione dell'impianto di illuminazione della

palestra e la verifica periodica delle misure antincendio, vie d'uscita e di emergenza poiché i ricavi non consentono il recupero di questi costi;

e) l'accollo parziale delle manutenzioni ordinarie in capo alla società sportiva, nel limite di 1.200,00 euro iva compresa, in coerenza con le condizioni praticate nella gestione di altri impianti sportivi comunali.

10. di impegnare la spesa complessiva per l'erogazione del contributo pubblico a fondo perduto di 103.293,00 euro nel Bilancio di Previsione 2024-2026 con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, imputandola come segue:

- esercizio 2024 per 103.293,00 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE, Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitale, capitolo 28610;

11. di impegnare la spesa complessiva per l'erogazione del contributo medio annuo di 12.086,60 euro, per complessivi 120.866,00 euro per la durata della gestione, a sostegno dell'onere di pubblico servizio legato all'obbligo di garantire l'accessibilità dell'impianto per l'organizzazione, da parte del Comune, dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani per quattro volte alla settimana per complessive 18 ore, nel Bilancio di Previsione 2024-2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista negli anni, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, imputandola come segue:

- esercizio 2024 per 4.811,76 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;

- esercizio 2025 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;

- esercizio 2026 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;

- esercizio 2027 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;

- esercizio 2028 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo

15045;

- esercizio 2029 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;
- esercizio 2030 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;
- esercizio 2031 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;
- esercizio 2032 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;
- esercizio 2033 per 12.086,60 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;
- esercizio 2034 per 7.274,84 euro Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 SPESE CORRENTI, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, capitolo 15045;

12. di dare atto che vengono rispettate le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli enti locali introdotte a far data dal 1° gennaio 2011 dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla con legge 30 luglio 2010, n. 122;

13. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

14. di attestare che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

15. di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera a) punto 2 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 e dall'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

16. di trasmettere copia del presente atto alla POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO

ASD APS;

17. di dare atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Area 2 dott. Francesco Reina;

Rho, 13-09-2024

Sottoscritta da
FRANCESCO REINA

Documento firmato digitalmente



Determinazione Dirigenziale n. 1063 del 13-09-2024

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2024, N. 125. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere **Favorevole**.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
28610.0 CONTRIBUTO A PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA U.2.04.24.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	2024 . 39000393 . .	103.293,00 0,00 0,00	B2E27D5D4C -
15045.0 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (ISP) U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2024 . 39000394 2025 . 39000053 2026 . 39000037	4.811,76 12.086,60 12.086,60	B2E27D5D4C -

Eventuali note:

Rho, li 13-09-2024

Il responsabile
DELL'ACQUA VITTORIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. xxxx

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO "PALESTRA VIA ALESSANDRIA" EX ART. 5 D.LGS.
38/2021**

L'anno duemilaventiquattro addì XXXXXX del mese di
XXXXXXXX (XX/XX/2024), attraverso lo scambio telematico
delle firme digitali, con la presente scrittura privata
a valere per ogni effetto di legge,

FRA

Francesco Reina, nato a xxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxxxxx,
per il Comune di Rho - codice fiscale e partita Iva
00893240150, nella esclusiva qualità di Direttore
dell'Area 2 Servizi alla Persona del Comune di Rho,
domiciliato/a per la funzione rivestita presso la casa
comunale, il quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale
che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n.
51/2022, nel seguito denominata "Amministrazione"
oppure "Comune"

E

il sig. **Renato Baroni** nato a xx xxx (xx) il xx/xx/xxxxx
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA
ORATORIO SAN CARLO ASD APS individuata d'ora in avanti
anche come "Associazione", con sede in Via Bettinetti
60 - 20017 Rho (MI) - Atto Costitutivo del 04/07/2012
- Partita IVA: 07924560969, autorizzato alla stipula
del presente atto in base ai poteri conferitigli dallo
Statuto dell'Associazione

PREMESSO

in primo luogo, in data 22 giugno 2017 veniva stipulata
fra il Comune di Rho e la POLISPORTIVA ORATORIO SAN
CARLO ASD APS la convenzione per la concessione della
Palestra comunale di via De Amicis per la promozione
della pallavolo e dell'integrazione sociale dei
soggetti diversamente abili tramite lo sport per un
periodo di 10 anni;

in secondo luogo, l'Amministrazione comunale ha
approvato il progetto "RIGENERAZIONE URBANA TRA VIA DE
AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP
C44E21000120005 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA";

in terzo luogo, la realizzazione di questo importante
progetto di pubblica utilità ha comportato la
risoluzione della convenzione per la gestione della

Palestra di Via De Amicis stipulata con la POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS;

in quarto luogo, la risoluzione è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione del 19 dicembre 2023, n. 224;

in quinto luogo, con la stessa deliberazione, come richiesta dalla POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS, la Palestra comunale di Via Alessandria è stata dichiarata quale impianto suscettibile di riqualificazione ai sensi dell' art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;

in sesto luogo, in data 11 gennaio 2024, con nota prot. 2577, la POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD ha avanzato la richiesta di realizzare un intervento di riqualificazione dell'impianto di Via Alessandria per ottenerne l'assegnazione gratuita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;

in settimo luogo, l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta comunale del 30 luglio 2024, n. 125, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, ha dichiarato l'interesse pubblico del progetto proposto;

in ottavo luogo, in conseguenza della dichiarazione di interesse pubblico del progetto, la Palestra di Via Alessandria, sempre ai sensi dell'art. 5 del decreto

legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, viene affidata direttamente e gratuitamente alla POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD APS per una durata pari a dieci anni, come da proposta progettuale approvata;

in nono luogo, con determinazione dirigenziale del xx agosto 2024, n. xx è stato approvato il presente schema di convenzione e autorizzata la stipulazione;

in decimo luogo, il progetto prevede un investimento pari a 208.463,14 euro e che l'equilibrio economico è conseguito mediante:

1. un contributo pubblico a fondo perduto di 103.293,00 euro a carico dell'Amministrazione (inferiore al 50% dell'importo dell'investimento, affinché la pubblica amministrazione possa considerarlo off balance secondo i criteri Eurostat);
2. un contributo annuo di 12.086,60 euro, per complessivi 120.866,00 euro per la durata della gestione, a sostegno dell'onere di pubblico servizio legato all'obbligo di garantire l'accessibilità dell'impianto per l'organizzazione, da parte del Comune, dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani per quattro volte alla settimana per complessive 18 ore;
3. la possibilità di recuperare l'investimento incassando le tariffe d'uso dell'impianto per gli spazi

non occupati dalle proprie attività classificato a seguito dell'intervento in categoria B;

4. il mantenimento in capo al Comune dei costi relativi alle utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica), alla manutenzione dell'impianto di illuminazione della palestra, dell'impianto antintrusione e la verifica periodica delle misure antincendio, vie d'uscita e di emergenza e del defibrillatore poiché i ricavi non consentono il recupero di questi costi;

5. l'accollo parziale delle manutenzioni ordinarie in capo alla società sportiva, nel limite di 1.200,00 euro iva compresa, in coerenza con le condizioni praticate nella gestione di altri impianti sportivi comunali.

in undicesimo luogo, l'intervento sarà realizzato dall'Associazione nel rispetto degli elaborati tecnici predisposti dall'Area 3 del Comune di Rho, allegati alla determinazione dirigenziale del xx agosto 2024, n. xx, qui integralmente richiamati.

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto

1. L'oggetto della presente convenzione riguarda l'assegnazione in favore dell'Associazione, ai sensi

dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, della gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto Via Alessandria" come da deliberazione di Giunta comunale del 30 luglio 2024, n. 125, nonché individuato e identificato dalla documentazione tecnica e progettuale allegata alla determinazione dirigenziale del xx agosto 2024, n. xx, qui integralmente richiamati.

2. L'oggetto, più in particolare riguarda l'intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo e la conseguente gestione.

3. L'intervento di riqualificazione prevede un investimento pari a 208.463,14 euro sostenuto dall'Associazione e con equilibrio economico e finanziario assicurato secondo le disposizioni recate dalla presente convenzione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

Certificato di regolare esecuzione (CRE): il certificato di regolare esecuzione dei lavori e dell'intervento complessivo da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori a cura del direttore dei lavori;

Contributo pubblico a fondo perduto: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti all'Associazione a titolo di prezzo al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'intervento;

Contributo annuo o medio annuo: contributo riconosciuto annualmente per gli oneri di servizio pubblico e di disponibilità dell'impianto sportivo previsti dalla presente convenzione;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dall'Associazione di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità ai documenti progettuali;

Documenti progettuali: documentazione tecnica e progettuale allegata alla determinazione dirigenziale del **xx** agosto 2024, n. **xx**, qui integralmente richiamati;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'impianto sportivo, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'Art. 17 della presente convenzione, e rappresentato dai valori degli

Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'impianto sportivo per l'arco temporale di durata della concessione, allegato alla determinazione dirigenziale di assegnazione dell'impianto sportivo, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche alla convenzione o rinegoziazioni del PEF medesimo;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dall'intervento, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della concessione;

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze imprevedute e imprevedibili per il Comune, effettuate in corso d'opera, oppure le modifiche progettuali su richiesta del Comune o dell'Associazione, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13 della presente convenzione.

2. Le definizioni assumono il significato ad esse qui attribuito, anche se utilizzate con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale.

Art. 3 Durata della concessione

1. La concessione dell'impianto sportivo "Palestra Via Alessandria" ha durata pari a dieci anni a decorrere dalla data di stipulazione, anche allo scopo di assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

2. La durata della concessione può subire modifiche o variazioni solo in ragione di eventi che comportano una lesione dell'equilibrio economico e finanziario dell'intervento, purché non dovuti a fatto o colpa dell'Associazione.

3. L'eventuale modifica della durata della concessione consegue ad un procedimento di riequilibrio da attuare secondo le disposizioni recate dalla presente convenzione.

Art. 4 Gratuità della concessione

1. Per espressa previsione dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, la concessione dell'impianto sportivo "Palestra Via Alessandria" è effettuata gratuitamente in favore dell'Associazione.

Art. 5 Utilizzo dell'impianto

1. L'Associazione potrà disporre dell'impianto con utilizzo esclusivo, con le limitazioni previste dalla presente convenzione.

2. L'Associazione dovrà garantire la disponibilità e l'accessibilità dell'impianto per l'organizzazione, da parte del Comune o di soggetti attuatori individuati dallo stesso Comune, dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani per quattro volte alla settimana per complessive 18 ore settimanali. Tale clausola costituisce "onere di servizio pubblico", cui è connesso il contributo annuale previsto dalla presente convenzione.

3. L'Associazione dovrà garantire l'utilizzo dell'impianto alle scuole statali e paritarie che ne facciano richiesta, praticando le condizioni tariffarie

previste dalla classificazione dell'impianto sportivo concesso.

4. L'Associazione, qualora non utilizzi l'impianto per la propria attività sportiva, deve garantire priorità di utilizzo alle associazioni/società sportive di Rho o comunque iscritte all'albo delle associazioni/società sportive rhodensi. Qualora insorgano esigenze di utilizzo dell'impianto da parte delle società rhodensi, come definite in questo paragrafo, queste esigenze avranno priorità di accesso rispetto a utilizzi concessi a società non rhodensi, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la compatibilità delle diverse discipline sportive con quella che caratterizza prevalentemente l'impianto, ossia la pallavolo;

b) degli accordi già sottoscritti o stipulati con società non rhodensi, ove l'esigenza sorga successivamente.

5. L'Associazione si impegna a garantire la vigilanza e custodia per assicurare l'integrità interna dell'impianto sportivo concesso, delle attrezzature e dei materiali in essi esistenti.

Art. 6 Oneri generali a carico dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna a gestire l'impianto sportivo secondo le modalità stabilite dalla presente

convenzione e da quelle richiamate nel presente atto.

2. L'Associazione garantisce i servizi di carattere sportivo a tutti i cittadini, con particolare riferimento alla popolazione giovanile.

3. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazione.

4. L'Associazione garantirà l'inclusione di persone in condizione di svantaggio sociale e di persone con disabilità.

5. L'Associazione si impegna ad acquisire, con oneri a proprio carico, le autorizzazioni/certificazioni prescritte dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva ed eventi occasionali, compresa l'omologazione necessaria per lo svolgimento della pratica della pallavolo o di altre attività sportive praticabili nell'impianto.

6. L'Associazione si impegna a stipulare polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) Responsabilità Civile per un massimale di 2.500.000,00 euro per sinistro per danni a cose, animali e persone;

b) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di

lavoro) esclusivamente per gli eventuali lavoratori sportivi dipendenti:

b.1) 2.000.000,00 euro per sinistro;

b.2) 2.000.000,00 euro per persona.

7. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'Associazione né nei confronti dell'Amministrazione, né nei confronti dei terzi danneggiati.

8. L'Associazione comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza.

Art. 7 Oneri di manutenzione ordinaria

1. L'Associazione si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

a) Pulizia e disinfestazione quotidiana e periodica;

b) Interventi di manutenzione ordinaria degli spogliatoi, delle docce, bagni, ecc - e delle attrezzature di gioco, ad eccezione degli interventi di manutenzione espressamente trattenuti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8;

c) Piccola manutenzione di parti idrauliche spogliatoi;

d) Attrezzature spogliatoi, attrezzature di gioco

valutando congiuntamente l'onere in base alle cause;

e) Protezioni di sicurezza delle delimitazioni dei campi di gioco dalle aree pubblico.

2. L'Associazione dovrà svolgere gli interventi di manutenzione nel rispetto di un piano di manutenzione dell'impianto sportivo che dovrà essere redatto e aggiornato di comune accordo tra le parti.

3. L'Associazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di terzi che si rendessero colpevoli direttamente o indirettamente dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature.

4. Le spese di manutenzione ordinaria previste dalla lettera a) del paragrafo precedente (pulizie ecc.) sono a totale carico dell'Associazione.

5. Le altre spese di manutenzione ordinaria previste dal paragrafo precedente sono assunte dall'Associazione con un limite di spesa annuo pari a 1.200,00 euro (milleduecento euro), oneri di legge compresi.

**Art. 8 Oneri di manutenzione trattenuti
dall'Amministrazione**

1. L'Amministrazione trattiene a sé i seguenti oneri di manutenzione ordinaria:

a) manutenzione degli impianti antincendio, dei mezzi di estinzione, compresa la centralina di

controllo, delle uscite di sicurezza;

b) manutenzione del Defibrillatore

c) manutenzione dell'impianto elettrico;

d) manutenzione e gestione dell'impianto antiintrusione

e) manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento;

f) manutenzione dell'impianto di illuminazione dell'impianto sportivo;

g) verifica biennale degli impianti di messa a terra;

h) manutenzione ordinaria eccedente il limite di spesa previsto dall'art. 6 comma 5.

2. All'Amministrazione competono gli oneri di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo dell'impianto sportivo, fatta eccezione per gli interventi conseguenti a ripristino o garanzia degli interventi eseguiti con la riqualificazione svolta dall'Associazione.

Art. 9 Utenze

1. Gli oneri derivanti dalle utenze elettriche, acqua e riscaldamento rimangono in campo all'Amministrazione.

2. Le utenze telefoniche e per la connessione internet sono in capo all'Associazione.

Art. 10 Gestione della sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione cura la gestione della sicurezza dell'impianto sportivo.

2. A tal fine l'Amministrazione fornisce all'Associazione il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e copia della relazione tecnica che attesta la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19 agosto 1996 mentre l'Associazione predispone il Documento valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza e cura la nomina, la formazione e l'addestramento di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente. L'Associazione cura altresì che i terzi utilizzatori dell'impianto sportivo rispettino a loro volta il Piano d'Emergenza; i terzi utilizzatori dovranno assicurare, durante la loro attività, la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente.

3. L'Associazione s'impegna nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali

nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

4. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce valido motivo di revoca della concessione.

5. L'Associazione solleva inoltre l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni.

Art. 11 Diritti di sfruttamento economico della gestione

1. All'Associazione è attribuito il diritto di sfruttare economicamente l'impianto nei limiti e alle condizioni di seguito indicate.

2. Fermi restando i vincoli stabiliti negli articoli precedenti, l'Associazione incassa le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di soggetti terzi rispetto all'Associazione stessa.

3. Le richieste di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi sono rivolte direttamente all'Associazione.

4. L'Associazione ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare

pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto, ricavandone eventuali compensi economici, anche a titolo di sponsorizzazione tecnica e finanziaria. Sarà cura dell'Associazione garantire l'assoluto rispetto della normativa vigente in tale ambito, esentando l'Amministrazione da qualunque forma di responsabilità civile e penale. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume. È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) È fatto obbligo all'Associazione di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

5. L'Associazione potrà effettuare attività di vendita di *merchandising*, *gadget*, materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nell'impianto, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento. È consentita la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o

ricreativa.

6. L'Associazione potrà prevedere l'ingresso a pagamento degli spettatori, istituendo biglietti e abbonamenti per l'ingresso a gare ufficiali di campionato, tornei e manifestazioni sportive. L'ingresso di bambini e ragazzi fino a quattordici anni non compiuti dovrà sempre essere gratuito. L'Associazione dovrà rispettare le norme in materia di pubblico spettacolo, diritto d'autore e le norme fiscali vigenti in materia.

7. Nel rispetto delle norme vigenti, all'Associazione è data facoltà di organizzare all'interno dell'impianto sportivo attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande sia direttamente che indirettamente, senza dover preventivamente richiedere autorizzazione ma unicamente munendosi delle necessarie autorizzazioni all'esercizio o verificandone l'esistenza in capo alla società che presterà il servizio. Resta inteso che tale facoltà è da intendersi riservata in via esclusiva all'Associazione. All'Associazione è comunque riconosciuta la facoltà di installare, a propria cura e spese, distributori automatici di alimenti preconfezionati e bevande calde/fredde, da concordare preventivamente con l'Amministrazione.

8. È fatto assoluto divieto all'Associazione di

installare, all'interno e/o all'esterno delle strutture, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo (esempio: videogiochi, videopoker, slot machine e similari, salvo quanto necessario per la pratica degli "E-Sports" regolamentati dalle Federazioni, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Art. 12 Realizzazione dell'intervento e dell'investimento

1. L'Associazione realizza l'intervento di riqualificazione nel rispetto dei documenti progettuali.

2. L'esecuzione dei lavori oggetto della concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni della convenzione e in conformità ai documenti progettuali;

b) la direzione lavori è a carico dell'Associazione che si avvarrà di personale in possesso di idonei requisiti;

c) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori sarà assicurata anche da personale tecnico dell'Area 3 del

Comune, che potrà svolgere tutti i controlli necessari e potrà impartire indicazioni operative alla direzione lavori, che dovrà conformarsi alle stesse.

Art. 13 Modifiche alla convenzione

1. La convenzione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, nei seguenti casi:

a) modifiche espressamente previste nelle clausole della presente convenzione;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella convenzione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento del soggetto esecutore per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della convenzione;

d) sostituzione dell'Associazione originaria a causa delle circostanze di cui all'articolo 15 della presente convenzione.

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali della convenzione;

f) modifiche di valore inferiore al dieci per cento del valore dell'investimento previsto inizialmente.

2. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti varianti in corso d'opera, possono essere richiesti

dal Comune ovvero proposti dall'Associazione e approvati dal Comune, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico dell'Associazione, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della redazione dei documenti progettuali o della stipula della convenzione che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'intervento o di sue parti ovvero nella fruibilità dell'impianto sportivo, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni dei documenti progettuali che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'intervento ovvero l'utilizzazione dell'impianto sportivo;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Comune o di altra pubblica amministrazione;

g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici, prevenzione incendi da pareri resi dal Comitato Olimpico nazionale (CONI) ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 14 Sospensione

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

2. Fatta eccezione per i casi di Forza Maggiore, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'Associazione.

3. L'Associazione non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di determinati da Forza maggiore o per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

4. In caso di sospensione parziale dei lavori, l'Associazione è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

5. In caso di sospensione totale, l'Associazione, che, per cause a lei non imputabili, sia impossibilitato a

recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga della convenzione di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione, a condizione che l'impianto sportivo non sia stato comunque utilizzabile per l'attività sportiva dell'Associazione.

6. La sospensione della gestione e dell'utilizzo dell'impianto sportivo può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni previste dalla convenzione per la gestione dell'impianto, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione e alla ripresa della medesima.

7. La gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utilizzo dell'impianto, come di seguito individuate:

a.1) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Associazione, al Comune e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della convenzione o connessi ad essa;

a.2) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni convenzionali per cause non imputabili all'Associazione, al Comune e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della convenzione o connessi ad essa;

a.3) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili all'Associazione, al Comune e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della convenzione o connessi ad essa;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore.

8. Fatta eccezione per i casi di Forza Maggiore, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'Associazione.

9. L'Associazione non può sospendere unilateralmente la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo, salvo i casi di sospensione dettati da Forza Maggiore o per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

Art. 15 Sostituzione dell'Associazione

1. L'Associazione è sostituita nell'esecuzione dell'intervento o nella convenzione nei seguenti casi:

a) all'Associazione iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni associative, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro soggetto che soddisfi i requisiti necessari, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali alla convenzione e non sia finalizzato ad eludere eventuali disposizioni legislative e regolamentari, fatta salva l'autorizzazione del Comune;

b) il Comune decide di assolvere direttamente gli obblighi dell'Associazione verso gli esecutori dei lavori previsti dall'intervento, in caso di ritardo o omissione dell'Associazione stessa e fatta salva la facoltà di risoluzione della convenzione.

Art. 16 Equilibrio economico e finanziario

1. L'equilibrio economico e finanziario dell'investimento, complessivamente pari a 208.463,14 euro, è assicurato da:

a) un contributo pubblico a fondo perduto di 103.293,00 euro a carico dell'Amministrazione (inferiore al 50% dell'importo dell'investimento, affinché la pubblica amministrazione possa considerarlo off balance secondo i criteri Eurostat);

b) un contributo medio annuo di 12.086,60 euro,

per complessivi 120.866,00 euro per la durata della gestione, a sostegno dell'onere di pubblico servizio legato all'obbligo di garantire l'accessibilità dell'impianto per l'organizzazione, da parte del Comune, dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani per quattro volte alla settimana per complessive 18 ore o per altre attività ludico sportive promosse dall'Amministrazione;

c) la possibilità di recuperare l'investimento incassando le tariffe d'uso dell'impianto per gli spazi non occupati dalle proprie attività classificato a seguito dell'intervento in categoria B;

d) il mantenimento in capo al Comune dei costi relativi alle utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica), alla manutenzione dell'impianto di illuminazione della palestra, dell'impianto antintrusione e la verifica periodica delle misure antincendio, vie d'uscita e di emergenza e del defibrillatore poiché i ricavi non consentono il recupero di questi costi;

e) l'accollo parziale delle manutenzioni ordinarie in capo alla società sportiva, nel limite di 1.200,00 euro iva compresa, in coerenza con le

condizioni praticate nella gestione di altri impianti sportivi comunali.

2. Il contributo pubblico a sostegno dell'investimento è pari a 103.293,00 euro, ed è fisso ed invariabile. Il contributo pubblico sarà erogato secondo il seguente cronoprogramma di massima:

a) acconto pari al 25% dell'importo, pari a 25.823,25 euro entro trenta giorni dalla stipulazione della convenzione;

b) secondo acconto pari al 50% dell'importo, ossia pari a 51.646,50 euro entro il 30 ottobre 2024, previa verifica dell'esecuzione degli interventi di sostituzione della pavimentazione della palestra;

c) saldo pari al 25% dell'importo, ossia pari a 25.823,25 euro entro il 10 dicembre 2024, previa verifica dell'esecuzione degli interventi di riqualificazione degli spogliatoi esistenti.

3. Le modifiche all'importo del contributo pubblico a fondo perduto sono possibili esclusivamente a seguito del procedimento di riequilibrio economico e finanziario previsto dalla presente convenzione e non devono mai determinare l'erogazione di un importo superiore pari a o superiore al cinquanta per cento del valore dell'investimento

effettivamente realizzato anche a seguito di riequilibrio economico e finanziario.

Art. 17 Riequilibrio economico e finanziario

Le parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili all'Associazione che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori TIR e VAN rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione degli interventi e sulla gestione dell'impianto sportivo, ovvero sulle condizioni di pagamento del contributo pubblico a fondo perduto e/o del contributo annuo e sul relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio di pareri o autorizzazioni non riconducibile all'Associazione nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia

delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile all'Associazione;

c) i casi di sospensione di cui all'Art. 14, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente sessanta giorni in fase di esecuzione dei lavori e i novanta giorni in fase di gestione e utilizzo dell'impianto sportivo;

e) le cause di Forza Maggiore;

f) le modifiche alla convenzione di cui all'Art. 13

Art. 18 Contributo per oneri di servizio pubblico

1. In coerenza con quanto previsto dall'Art. 5, l'Associazione dovrà garantire la disponibilità e l'accessibilità dell'impianto per l'organizzazione, da parte del Comune o di soggetti attuatori individuati dallo stesso Comune, dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani per quattro volte alla settimana per complessive 18 ore settimanali.

2. Per l'onere di servizio pubblico rappresentato dalla piena disponibilità dell'impianto sportivo per la realizzazione dei corsi di ginnastica anziani, il Comune riconosce all'Associazione un contributo pari a complessivi 120.866,00 euro per la durata della convenzione, così ripartiti nelle diverse annualità:

- anno 2024 4.811,76 euro

- anno 2025 12.086,60 euro
- anno 2026 12.086,60 euro
- anno 2027 12.086,60 euro
- anno 2028 12.086,60 euro
- anno 2029 12.086,60 euro
- anno 2030 12.086,60 euro
- anno 2031 12.086,60 euro
- anno 2032 12.086,60 euro
- anno 2033 12.086,60 euro
- anno 2034 per 7.274,84 euro

3. Il contributo è erogato a fronte dell'effettiva messa a disposizione e disponibilità dell'impianto sportivo, assicurando tutti i servizi a carico dell'Associazione, ivi comprese le pulizie e le manutenzioni ordinarie.

4. Il contributo verrà aggiornato annualmente sulla base delle variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al mese di agosto di ciascun anno.

5. Il contributo è erogato in due ratei scadenti il 30 ottobre e il 31 maggio di ciascun anno, previa verifica dell'effettiva messa a disposizione dell'impianto sportivo.

6. La mancata messa a disposizione dell'impianto

sportivo o la riduzione totale o parziale della disponibilità dell'impianto sportivo per fatto imputabile all'Associazione non dipendente da cause di forza maggiore, determina la decurtazione del contributo riconosciuto secondo la seguente proporzione:

a) nel caso in cui la mancata disponibilità riguardi singole giornate o fasce orarie, il Comune applica una decurtazione dell' uno per cento del contributo annuo per ciascuna giornata o fascia oraria;

b) nel caso in cui la mancata disponibilità riguardi un periodo compreso fra due giornate e due settimane, il Comune applica una decurtazione del tre per cento del contributo annuo;

c) nel caso in cui la mancata disponibilità riguardi un periodo compreso fra due settimane e due mesi, il Comune applica una decurtazione del dieci per cento del contributo annuo;

d) nel caso in cui la mancata disponibilità riguardi un periodo compreso fra due mesi e quattro mesi, il Comune applica una decurtazione del venticinque per cento del contributo annuo;

e) nel caso in cui la mancata disponibilità riguardi un periodo superiore a quattro mesi e

inferiore ad un anno, il Comune applica una decurtazione del sessanta per cento del contributo annuo e valuta l'avvio della procedura di risoluzione della convenzione;

f) nel caso in cui la mancata disponibilità riguardi un periodo superiore ad un anno, il Comune sospende integralmente l'erogazione del contributo e avvia le procedure di risoluzione della convenzione.

7. Il mancato utilizzo da parte dell'Amministrazione dell'impianto sportivo o la riduzione totale o parziale dei corsi di ginnastica anziani e delle attività del Centro diurno anziani non determina la riduzione del canone annuo.

Art. 19 Rendicontazione

1. l'Associazione ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, entro sei mesi dal termine della stagione sportiva, una relazione che, con riferimento all'anno sportivo precedente, evidenzia:

- gli interventi di manutenzione effettuati nei confronti di strutture, attrezzature, impianti;
- il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione, comprensivo delle entrate e dei costi di gestione sostenuti;
- il bilancio dell'Associazione riferito all'ultimo

esercizio chiuso ed approvato.

2. L'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Associazione qualunque informazione, dato o documento pertinente alla gestione degli impianti affidati, senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna. Le informazioni, i dati o i documenti potranno anche riguardare fornitori, prestatori di servizi, che l'Associazione dovrà debitamente informare ai fini della protezione dei dati personali.

Art. 20 Controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte dell'Associazione, degli obblighi derivanti dalla presente Concessione.

2. L'Associazione è tenuta a fornire agli incaricati dell'Amministrazione la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti impiegati.

Art. 21 Risoluzione

1. Il Comune, qualora l'Associazione sia inadempiente agli obblighi convenzionali può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere la convenzione ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all'Associazione di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto convenzionale alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) gravi vizi o difformità degli interventi di riqualificazione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'impianto sportivo;

c) perimento totale o parziale dell'impianto sportivo ovvero grave danneggiamento dello stesso a causa di

inadeguata o carente manutenzione a carico dell'Associazione;

d) decurtazione del contributo annuo previsto dall'Art. 18, comma 6, lettere e) ed f) della presente convenzione;

e) sospensioni unilaterali non giustificate dei lavori o della gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Associazione o comunque a lei imputabili;

f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia delle coperture assicurative richieste dalla presente convenzione;

g) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

h) rilevata grave incapacità o impossibilità dell'Associazione di adempiere alle obbligazioni della presente convenzione.

3. In caso di risoluzione della convenzione, le somme dovute dal Comune in favore dell'Associazione, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dall'Associazione per i soli lavori eseguiti conformemente ai documenti progettuali, escluso il contributo a fondo perduto eventualmente già corrisposto dal Comune:

a) qualora l'intervento non abbia raggiunto la fase di accertamento di regolare esecuzione (CRE) o non abbia superato la fase di accertamento di regolare esecuzione (CRE) con esito positivo:

(a.1) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Comune abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua della convenzione per porre rimedio all'inadempimento dell'Associazione e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'impianto sportivo conformemente ai documenti progettuali avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della convenzione al momento della risoluzione;

(a.2) tutti i costi necessari affinché l'impianto sportivo sia ripristinato conformemente ai documenti progettuali;

(a.3) tutti i costi necessari ad indire un'eventuale selezione o comunque per individuare un nuovo soggetto attuatore e gestore;

(a.4) le penali maturate e non pagate a carico dell'Associazione;

b) qualora l'intervento abbia superato la fase di accertamento di regolare esecuzione (CRE) :

(b.1) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Comune abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua della convenzione per porre rimedio all'inadempimento dell'Associazione e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'impianto sportivo conformemente alla documentazione progettuale, avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della convenzione al momento della risoluzione;

(b.2) tutti i costi necessari affinché l'impianto sportivo sia ripristinato conformemente alla documentazione progettuale;

(b.3) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, una selezione per individuare un nuovo soggetto gestore;

(b.4) le penali maturate e non pagate a carico dell'Associazione.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Comune e l'Associazione provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e,

se i lavori non sono stati completati, con la presenza del Direttore dei Lavori apposito verbale entro sessanta giorni successivi al provvedimento del Comune che dichiara la risoluzione della convenzione. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione della convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Nelle more dell'individuazione di un soggetto subentrante, qualora gli interventi abbiano superato la fase di accertamento di regolare esecuzione (CRE) ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'Associazione è tenuta ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni della convenzione.

Art. 22 Risoluzione del contratto per reati accertati

1. Il Comune ha l'obbligo di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

a) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) condanna per illecito sportivo emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

d) condanna emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico per l'uso di sostanze dopanti del legale rappresentante dell'Associazione;

e) sanzioni della squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI emesse dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

f) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. Si applica l'Art. 21 per la determinazione dei compensi spettanti all'Associazione per effetto della risoluzione.

Art. 23 Risoluzione per fatto imputabile al Comune

1. L'Associazione, qualora il Comune sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi della convenzione tale da compromettere la corretta esecuzione della stessa, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Comune di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

2. Per gli importi dovuti all'Associazione si applica la metodologia di calcolo e la procedura previste dall'Art. 21 integrato dai seguenti parametri:

a) il valore dei lavori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale , come risultante dal Certificato di regolare esecuzione (CRE) con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo pubblico a fondo perduto, ove non già dedotto; ovvero, nel caso in cui l'intervento non abbia ancora superato la fase di accertamento di regolare esecuzione (CRE) , i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dall'Associazione per la realizzazione dei lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Comune;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dall'Associazione in conseguenza della risoluzione della convenzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento di eventuali contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento del valore dell'investimento ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'intervento abbia superato la fase di accertamento di regolare esecuzione (CRE) del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario per gli anni residui di gestione della

convenzione.

3. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Comune all'Associazione.

Art. 24 Revoca

1. La convenzione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'Associazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione stessa.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'Art. 23 per la determinazione delle somme dovute all'Associazione.

Art. 25 Recesso

1. All'Associazione è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione qualora individui un altro impianto più funzionale per la realizzazione delle attività sportive con lettera comunicata all'Amministrazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione stessa.

2. La comunicazione della volontà di avvalersi della clausola, di recesso unilaterale deve pervenire all'Amministrazione con un preavviso di sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

3. In caso di esercizio della facoltà di recesso della concessione ai sensi del presente articolo, si applica

l'Art. 23 per la determinazione delle somme dovute all'Associazione.

Art. 26 Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 27 Registrazione

1. La presente concessione è soggetta a registrazione. Le spese di registrazione e di bollo sono a carico dell'Associazione.

Art. 28 Trattamento dei dati dell'Associazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dell'Associazione e è finalizzato alla gestione del contratto e dell'esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale comunale implicato nel procedimento;
- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal

decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto n. 52/2022, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

**Art. 29 Trattamento dei dati da parte
 dell'Associazione**

1. Nell'ambito dell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti, l'Associazione è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, quale autonomo Titolare al trattamento dei dati degli utenti e di qualunque soggetto terzo cui l'Associazione rivolga la propria attività o i propri servizi nel corso della gestione degli impianti.

2. L'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per le violazioni delle norme a tutela e protezione dei dati personali in cui l'Associazione dovesse incorrere nella gestione degli impianti.

Art. 30 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente concessione, le Parti contraenti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI

ALLA PERSONA

FIRMATO DIGITALMENTE **Dott. Francesco REINA**

PER POLISPORTIVA ORATORIOSAN CARLO ASD APS

FIRMATO DIGITALMENTE **Renato Baroni**

COMUNE DI RHO
ELENCO MOVIMENTI (2024)

	CAPITOLO	MOVIMENTO	2024	2025	2026	Anni Successivi	SOGGETTO	NOTE
I	15045.0	2024.39000394.1	I 4.811,76 L 0,00 M 0,00 4.811,76	12.086,60	12.086,60		POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
	Data Movimento: 13-09-2024							
						12.086,60	Anno 2027	
						12.086,60	Anno 2028	
						12.086,60	Anno 2029	
						12.086,60	Anno 2030	
						12.086,60	Anno 2031	
						12.086,60	Anno 2032	
						12.086,60	Anno 2033	
						7.274,84	Anno 2034	
	TOTALE		4.811,76	12.086,60	12.086,60	91.881,04		
	TOTALE DISPONIBILITA'		4.811,76					